Cassazione civile sez. trib., 12/08/2025, n. 23155

### **FATTI DI CAUSA**

**1.** Ro.Gi., sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 9236/2023, depositata il 10 luglio 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma â?? pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 2 marzo 2022, n. 6835 â?? ha liquidato le spese processuali in giudizio proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, per lâ??ottemperanza della sentenza (n. 19007/2018) della Commissione tributaria provinciale di Roma.

Lâ?? Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

**1.** Il primo motivo, formulato ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, allâ??art. 75, d. a. cod. proc. civ., ed al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, assumendo il ricorrente che le spese del giudizio di rinvio erano state liquidate (in Euro 678,00) con un apprezzabile scostamento dai parametri medi e, per di più, senza tener conto della depositata nota spese.

Col secondo motivo, sempre ai sensi dellâ??art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, e delle tabelle agli stessi allegate, nonché del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, sullâ??assunto che le spese processuali â?? e sempre con riferimento al giudizio di rinvio â?? erano state liquidate con modalità omnicomprensiva â?? in difetto, dunque, di una specifica liquidazione di ciascuna fase del grado di giudizio â?? e, ad ogni modo, al di sotto dei minimi tariffari.

- **2.** I due motivi â?? che vanno congiuntamente esaminati siccome connessi â?? sono fondati, e vanno accolti, nei limiti di quanto in appresso precisato.
- **2.1** In termini generali, va premesso, la Corte ha avuto modo di statuire che in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 13 aprile 2023, n. 9815).
- **2.2** Nella fattispecie, â?? per come risulta dalla stessa gravata sentenza, â?? il valore della controversia andava ascritto allâ??importo di Euro 2.000,00 così che il valore medio tabellare

del compenso assurgeva al complessivo importo di Euro 2.127,00 (così come del resto esposto nello stesso ricorso), tenuto conto dei valori medi indicati per ciascuna delle quattro fasi contemplate (esclusa quella afferente alla fase cautelare) rispettivamente in Euro 567 (fase di studio della controversia), in Euro 357 (fase introduttiva del giudizio), in Euro 284 (fase istruttoria e/o di trattazione) ed in Euro 919 (fase decisionale); importi, questi, riducibili in ragione del loro 50% (pari al complessivo importo di Euro 1.063,50), ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, cit. (come modificato, da ultimo, dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, art. 2, comma 1, lett. a)).

Né, per vero, la globale liquidazione che Ã" stata operata dal giudice del gravame ha precluso â?? in ragione della stessa struttura dei regolamenti che vengono in considerazione e, nello specifico, degli importi esposti nella tabella allegata, â?? la compiuta identificazione dei valori (medi e minimi) suscettibili di utilizzazione da parte del giudice.

- **2.3** Tenuto conto, allora, dei contenuti del contenzioso pendente davanti al giudice del rinvio â?? e, dunque, della sola attività liquidatoria di cui la gravata sentenza dà conto, â?? ed in difetto di ogni emergenza suscettibile di raccordare lâ??impegno professionale alla specifica criteriologia dettata dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1 â?? che, pertanto, nello stesso difetto di difformi riferimenti del ricorso, va ricondotta ad una ordinaria, e semplice, liquidazione di compensi professionali â?? la gravata sentenza va, pertanto, cassata con rideterminazione del compenso spettante per detto giudizio di rinvio nel complessivo importo di Euro 1.063,50, secondo i valori dimidiati previsti in tabella per i giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria provinciale (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado).
- $\bf 3.$  Le spese di questo giudizio di legittimit $\tilde{\bf A}$ , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte intimata.

### P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata nei limiti in motivazione esposti e, decidendo la causa nel merito, condanna lâ?? Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento, in favore di Ro.Gi. â?? e, per questi, del suo difensore antistatario, avvocato Gianluca Fontanella, â?? delle spese del giudizio di rinvio che liquida in Euro 1.063,50 per compensi professionali, oltre spese vive per Euro 45,00, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; condanna lâ?? Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento, in favore di Ro.Gi. â?? e, per questi, del suo difensore antistatario, avvocato Gianluca Fontanella, â?? delle spese del giudizio di legittimit che liquida in Euro 536,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2025.

# Campi meta

Massima: In tema di liquidazione dei compensi professionali, il giudice, anche in sede di rinvio,  $\tilde{A}$ " tenuto ad applicare i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. In assenza di una diversa convenzione tra le parti, i valori minimi previsti da tale decreto hanno carattere inderogabile e, pertanto, il giudice non pu $\tilde{A}^2$  scendere al di sotto di tali soglie. Di conseguenza,  $\tilde{A}$ " illegittima la sentenza che liquida le spese processuali con un apprezzabile scostamento dai parametri medi e al di sotto dei minimi tariffari, anche qualora operi la riduzione del 50% prevista per i giudizi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. In tale circostanza, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, pu $\tilde{A}^2$  cassare la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rideterminare direttamente il compenso spettante applicando i corretti parametri tabellari. Supporto Alla Lettura :

## **SPESE PROCESSUALI**

I costi previsti quando si fa ricorso allâ?? Autorità Giudiziaria sono generalmente definiti *spese processuali*. Questi possono essere di varia natura, ma in particolare le parti devono sostenere complessivamente:

- *spese legali*: spese che ciascuna parte deve versare al legale (nellâ??ordinamento italiano, fatte salve le eccezioni, la parte deve valersi dellâ??assistenza di un avvocato) che la assiste e difende nel giudizio, quantificabili sulla base di parametri stabiliti dalla legge (sia in caso di processo civile che di processo penale);
- *spese processuali*: spese legate alla giustizia e allâ??attività degli organi giurisdizionali e devono essere tendenzialmente versate allo stato.

Il soggetto tenuto a versarle sarà individuato dalla stessa Autorità giudiziaria secondo il c.d. *principio della soccombenza*, con il quale il giudice condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese legali e processuali da questa sostenute. A questo principio si affianca il c.d. *principio di causalitÃ* , secondo il quale chi deve sostenere i costi del giudizio Ã" colui che lâ??ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente. Esistono però dei correttivi che consentono al Giudice di valorizzare il caso concreto, in quanto lâ??automatismo del principio della soccombenza può risultare troppo rigido e quindi non essere sempre la scelta più idonea.